

**Allegato 1)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE**  
**DELL'INFANZIA 0-6 ANNI**  
**PERIODO 01.09.2024/30.06.2027**

**CPV 80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI VARI**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi educativi:

1. Servizio di tempo prolungato, 15.45/18.30 presso la scuola dell'Infanzia statale di Tressano nel periodo 24.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
2. Servizio di tempo prolungato, 15.30/18.30 presso il nido d'infanzia Mare delle Meraviglie di Castellarano nel periodo 16.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante, comprensivo del servizio di pulizia dei locali interessati;
3. servizio di ingresso anticipato, 07,30/8,30, presso il Nido d'infanzia Mare delle Meraviglie di Castellarano per il periodo dal 02/09/2024 al 30/06/2027 sulla base dei calendari comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
4. Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nella scuola dell'Infanzia statale nel periodo 16.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
5. Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nel nido d'infanzia Mare delle Meraviglie nel periodo 02.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;

*per un totale massimo di n. 78 ore settimanali per i servizi di cui ai punti 1 e 2 e 3, per un totale massimo di n. 50 ore settimanali di cui ai punti 4 e 5 con le specifiche di cui al successivo art.3 del presente capitolato*

## **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata dall'01.09.2024 al 30.06.2027, periodo nel quale i servizi oggetto di affidamento devono essere garantiti nel rispetto dei calendari annuali comunicati dal Comune di Castellarano. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 8.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

È inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi per il periodo 01.09.2027/30.06.2030.

## **ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

L'importo posto a base di gara per la durata di cui al precedente paragrafo, è pari a € 400.011,36 oltre Iva di legge e, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del dlgs n. 36/2023, comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari a € 380.935,20 importo relativo agli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii pari a € 0,00.

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo orario minimo del lavoro riportato nelle Tabelle per la Provincia di Reggio Emilia afferenti al "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stimando n. ore per l'arco temporale di durata contrattuale, così ripartite:

- n. 2712 ore da svolgersi nel triennio da parte di operatori inquadrati nel livello B1
- n. 11760 ore da svolgersi nel triennio da parte di educatori inquadrati nel livello D1

La stima è stata effettuata tenendo conto:

a)

- delle tabelle ministeriali di cui al decreto direttoriale – Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7/2020;
- del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e inserimento lavorativo del 21.05.2019 per la zona di Reggio Emilia;
- delle informazioni acquisite in sede di istruttoria in ordine all'Accordo del 26 gennaio 2024, relativo all'approvazione delle intese raggiunte volte al rinnovo e modifica del CCNL 2017-2019;

b) dell'ipotetica organizzazione dei servizi,

c) delle spese generali e dell'utile d'impresa.

L'importo di gara così stimato è indicativamente riconducibile per € 225.966,36 al servizio di tempo prolungato e ingresso anticipato e per € 174.045,00 al servizio di inclusione dei bambini disabili, oltre agli oneri per la sicurezza come sopra stimati.

L'Amministrazione si riserva:

- la possibilità dell'Ente di attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 8 del dlgs n. 36/2023, tenuto conto della natura dei servizi e dei relativi destinatari, rientranti in una fascia debole della popolazione;

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, l'eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni, sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nel corso dell'esecuzione, in relazione al quale l'appaltatore ha l'obbligo di esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, la possibilità di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi, contemplando, altresì, l'eventuale variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto derivante dalla ripetizione.

In base a quanto disposto dall'art. 14 comma 4 del dlgs n. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € **960.027,26** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

#### **ART. 4 - CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 18 del dlgs 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del dlgs 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale rimane invariato per tutta la durata dell'appalto, salva la revisione periodica del prezzo da effettuarsi, a richiesta dell'aggiudicatario, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, e solo a partire dal secondo anno di durata del contratto. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

Le fatture per i servizi erogati saranno emesse mensilmente dall'Appaltatore, in rate costanti per i mesi di prestazione previsti (settembre-giugno), con pagamento entro 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica dell'idoneità soggettiva del soggetto aggiudicatario e del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. E' prevista la riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione SA8000 Certificazione *social accountability* 8000 di cui all'allegato II.13 del dlgs 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Non è richiesto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice. Per quanto qui non previsto si rinvia al disciplinare di gara.

#### **ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA**

Per ciascun contratto facente capo ai singoli Comuni committenti, l'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del dlgs 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del dlgs 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fidejussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 dlgs 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del dlgs 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 8 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

I Comuni si riservano la possibilità di ricorrere all'esecuzione anticipata nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del dlgs 36/2023. In tale caso, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause connesse, derivino all'Amministrazione appaltante o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui i Comuni contraenti ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Gestore – che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci), volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Gestore si avvalga, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail, le malattie professionali e la "Clausola di buona fede Inail".

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto ha a oggetto servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del dlgs 36/2023; ne consegue che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà assicurare la prevalente esecuzione del contratto.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del dlgs 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni afferenti al coordinamento, alla formazione del personale e agli interventi di inclusione scolastica possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poichè - in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento - si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;

- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale. Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del dlgs 36/2023.

#### **ART. 11 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

1. Servizio di tempo prolungato, 15.45/18.30 presso la scuola dell'Infanzia statale di Tressano nel periodo 24.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
2. Servizio di tempo prolungato, 15.30/18.30 presso il nido d'infanzia Mare delle Meraviglie di Castellarano nel periodo 16.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante, comprensivo del servizio di pulizia dei locali interessati;
3. Servizio di ingresso anticipato, 07,30/8,30, presso il Nido d'infanzia Mare delle Meraviglie di Castellarano per il periodo dal 02/09/2024 al 30/06/2027 sulla base dei calendari comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
4. Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nella scuola dell'Infanzia statale nel periodo 16.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;
5. Sostegni educativi per bambini con disabilità certificate presenti nel nido d'infanzia Mare delle Meraviglie nel periodo 02.09.2024 – 30.06.2027 sulla base dei calendari scolastici comunicati annualmente dalla stazione appaltante;

*per un totale massimo di n. 78 ore settimanali per i servizi di cui ai punti 1 e 2 e 3, per un totale massimo di n. 50 ore settimanali di cui ai punti 4 e 5.*

#### **ART. 12 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO**

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal Gestore, dovrà essere professionalmente qualificato e idoneo fisicamente.

Il personale dovrà assicurare piena collaborazione con il personale insegnante dei nidi e delle scuole dell'infanzia nonché mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e alla complessità del ruolo.

Il Gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

A tale scopo il Gestore dovrà dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi ed impiegare principalmente personale in possesso delle qualifiche e dei titoli di studio richiesti:

- dalle normative vigenti in Emilia Romagna per il ruolo di educatrice di nido d'infanzia
- dalle normative vigenti per il ruolo di insegnante di scuola dell'infanzia comunale paritaria.

Rispetto al personale educativo di sostegno si richiede inoltre di documentare la partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione per un minimo di 20 ore di frequenza e di evidenziare l'esperienza almeno triennale in ambito educativo 0-6 anni rispetto alla mansione prevista. La formazione, desumibile e documentata da attestati di frequenza riferiti all'ultimo quinquennio, deve essere stata condotta da formatori qualificati nell'ambito della disabilità e dell'inclusione scolastica, ed acquisita entro la data di scadenza del bando. Il requisito non prevede equipollenze con diplomi di laurea.

Il Gestore si impegna nel corso di vigenza del contratto ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale educativo e di sostegno disabili dando adeguato riscontro e documentazione dei percorsi effettuati.

Il Gestore, in considerazione della specifica delicatezza delle diverse attività oggetto del presente capitolato, verifica che il personale da esso impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali.

Dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così

come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del dlgs 39 del 04/03/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il personale dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del dlgs 81/2008.

L'appaltatore è tenuto, altresì, ex D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/2023, all'osservanza del Codice di Comportamento e al rispetto del Codice di Comportamento adottato dai Comuni committenti, come approvato e disponibile sul sito web di ogni Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali-atti generali".

Tutto il personale del Gestore dovrà sempre essere nelle sedi di lavoro in orari utili al regolare inizio ed effettuazione dei servizi affidati.

Gli addetti hanno altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza previsti dalla normativa vigente sia per quanto concerne la tipologia del lavoro sia per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Il personale del Gestore è tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy, ed in particolare del Regolamento U.E. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mantenendo assoluto riserbo su informazioni personali e sanitarie apprese nell'espletamento del servizio

#### **ART. 13 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Relativamente al tempo prolungato, il servizio di ingresso anticipato al nido e i sostegni educativi per bambini con disabilità il RUP o il DEC comunicheranno entro il 31 luglio il numero e l'età dei bambini interessati al servizio o

sostegno educativo. Tali dati potranno subire una modificazione in corso d'anno: in tale caso, il competente ufficio scuola comunale provvederà a informare tempestivamente l'appaltatore così da consentire un confronto tra le Parti in ordine all'organizzazione, alla gestione e alla contabilizzazione.

Entro il 25 agosto di ogni anno, dovranno essere comunicati al competente ufficio scuola comunale i nominativi del personale che prenderà servizio a partire dall'inizio dell'anno educativo/scolastico.

#### **ART. 14 - COMPITI DELL'APPALTATORE**

Le prestazioni oggetto del presente affidamento, poste a totale carico dell'aggiudicatario che vi provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- coordinamento generale del servizio;
- organizzazione del personale utilizzato ivi compreso le sostituzioni per le assenze;
- retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi compresi;
- imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio.

Il Gestore dovrà inoltre:

a) dichiarare l'avvenuta formazione e informazione del personale ai sensi del dlgs 81/08 presentando in allegato gli attestati di frequenza relativi ai corsi entro il 25 agosto o dichiarando i tempi di formazione presunti per il personale educativo non ancora formato ai sensi del decreto legge. Tale formazione si intende senza oneri aggiuntivi da parte del committente;

b) provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze nei servizi dei bambini.

Il Gestore per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, si obbliga, anche a:

- a) garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- c) adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni emanate dalle singole amministrazioni comunali;
- d) comunicare entro il 25 agosto il nominativo e il recapito telefonico del proprio responsabile che si rapporterà al Comune per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento, unitamente agli attestati di formazione e al curriculum relativi al personale educativo prescelto per la conduzione dei servizi;
- e) provvedere con tempestività alla sostituzione con personale - nel caso di assenza da 1 a 5 giorni, si richiede la sostituzione tempestiva con personale anche se privo di titoli specifici - nel caso di assenze superiori ai 5 gg, si richiedono i medesimi titoli previsti per il personale titolare;
- f) garantire al proprio personale, educatore e non, il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile;
- g) accogliere le visite promosse dagli uffici comunali per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi e collaborare alle indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle famiglie utenti.

Il Gestore si impegna altresì a svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri dei servizi sopracitati e in particolare delle competenze richieste per il sostegno educativo di alunni disabili per almeno 12 ore l'anno, da concordare nei contenuti e nelle forme con il coordinatore pedagogico del Comune.

#### **ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE A GARANZIA DELLA STABILITA' OCCUPAZIONALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto che - a differenza del pregresso - ha a oggetto le medesime prestazioni ma non per tutti i servizi previsti nel contratto d'appalto in essere e in scadenza, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del precedente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del dlgs 36/2023 garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Amministrazione contraente, siano tenuti a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, il concorrente è tenuto a presentare, alla Amministrazione contraente, un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica nell'Allegato 5) "Elenco personale attualmente impiegato nell'appalto ai fini dell'applicazione della clausola per la stabilità occupazionale" del Progetto di gara, gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di

agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI**

Il Gestore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (dlgs. 81/2008), relativamente alle parti applicabili e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi

all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi. Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico competente dell'appaltatore.

Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal dlgs 81/2008.

Si ricorda in particolare che la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del dlgs 81, secondo le modalità e i costi indicati in fase di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del dlgs 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (D.M. 10/03/1998) ed al primo soccorso (D.M. 88/2003), comprovata da appositi attestati formativi.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Relativamente al Documento di Valutazione dei Rischi, l'appaltatore si impegna a redigere nei modi previsti dall'art. 28 del dlgs 81/2008 e a far pervenire il suddetto documento al Comune improrogabilmente entro 30 gg dall'inizio del servizio. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente. Deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso.

L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente al Comune qualsiasi revisione al suddetto Documento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Gestore, inoltre, dovrà provvedere ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal committente e quant'altro necessario per la corretta applicazione del dlgs 81/2008 stesso.

I Comuni e le Dirigenze Scolastiche interessate dai servizi si impegneranno a consegnare al gestore le documentazioni, di competenza dell'ente stesso, che questi richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al dlgs 81/2008.

#### **ART. 17 - FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le fatture per i servizi erogati saranno emesse mensilmente dal Gestore con pagamento entro 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica dell'idoneità soggettiva dell'operatore economico e del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente.

Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive, previa apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Pertanto, in base a quanto previsto dal dlgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine il Comune provvederà al pagamento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato".

Il Gestore dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico di Progetto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo, senza che tale sospensione possa legittimare il Gestore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. A norma dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 36/2023 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste e all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

In riferimento ai **servizi di sostegno bambini disabili** inseriti all'interno dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia comunali e statali previsti in ogni realtà comunale, stante la non prevedibile e costante frequenza ai servizi, si prevede che nelle fatture emesse mensilmente siano adottati i seguenti criteri di riduzione delle stesse:

- per assenze fino ad una settimana (convenzionalmente 5 giorni di servizio) nessuna riduzione percentuale del costo del servizio;
- per assenze fino a due settimane (convenzionalmente 10 giorni di servizio) riduzione del 20 % del costo del servizio;
- per assenze fino a tre settimane (convenzionalmente 15 giorni di servizio) riduzione del 30 % del costo del servizio;
- per assenze di intere mensilità riduzione del 40 % del costo del servizio.

In riferimento ai **servizi di tempo prolungato e accesso anticipato**, vista la normativa in relazione al rapporto insegnante/bambino e dato atto che saranno gli uffici comunali a determinare il numero degli iscritti in base alle esigenze di anno in anno presentate dalle famiglie, dovranno essere applicate dal Gestore le seguenti riduzioni percentuali sul canone stabilito secondo quanto previsto al precedente art. 5 lettera a):

- in caso di presenza media nel mese di un numero inferiore a 15 bambini (nei servizi in cui è previsto l'impiego di due educatori), riduzione del 40 % del costo del servizio;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra i 15 minuti e la mezz'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 10%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi fra la mezz'ora e l'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 25%;
- con riferimento al mese, nel caso di diminuzione degli orari di funzionamento del servizio compresi superiori all'ora, dovrà essere applicata una riduzione del 40%.

Ai sensi dell'art. 125 del dlgs 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% del valore del contratto riferito al servizio di tempo prolungato; detta possibilità, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, è esclusa con riferimento al servizio di inclusione in quanto in quanto trattasi di prestazione il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

#### **ART. 18 - PENALI**

Ai sensi dell'art. 126 del dlgs 36/2023, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

I Comuni si riservano l'applicazione delle seguenti penalità:

*servizi di tempo prolungato:*

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,3 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,4 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 0,5 per mille giornaliera per ogni singolo educatore.

*sostegni educativi per bambini con disabilità certificate:*

- ritardo ingiustificato pari o superiore a quindici minuti e inferiore a trenta: 0,4 per mille per ogni giorno;
- ritardo ingiustificato superiore a trenta minuti: 0,6 per mille per ogni giorno;
- assenza ingiustificata dal servizio: 1 per mille giornaliera per ogni singolo educatore.

In caso di personale adibito al servizio in assenza dei requisiti e delle qualifiche richieste, il Comune si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



Per l'accertamento dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dalle Istituzioni Scolastiche e dai famigliari degli alunni.

#### **ART. 19 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Relativamente alle contestazioni in corso di esecuzione, il RUP, prima di applicare le penali, procederà alla regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile con emissione di nota di credito, ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Tutte le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. In ogni caso di inadempimento, o di mancato rispetto delle condizioni stabilite, la stazione appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni (che dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione) e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali.

Trattandosi di servizio con prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza annuale, ritenuta adeguata alla complessità e all'entità del servizio. Della data di effettuazione delle verifiche il DEC deve dare comunicazione all'esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire in contraddittorio.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il responsabile del servizio non fosse presente per il contraddittorio, l'ente o i suoi incaricati effettuerà ugualmente i controlli e l'appaltatore non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

Resta peraltro salva la facoltà di eseguire verifiche a sorpresa.

Gli organismi incaricati dalla singola amministrazione contraente effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette.

L'attività di verifica viene attestata mediante la compilazione del verbale di verifica in corso di esecuzione che deve essere trasmesso al RUP.

Qualora sia ritenuto opportuno in sede di esecuzione contrattuale, il DEC - anche in collaborazione con il RUP - può impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine. Tali ordini devono essere comunicati al RUP qualora il DEC non si avvalga della sua collaborazione in sede di predisposizione degli stessi. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell'Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell'Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. Nel caso in cui pervengano formali contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai servizi forniti, il DEC dovrà verificare sul campo le criticità segnalate in eventuale contraddittorio, redigendo apposito verbale dei fatti constatati e prescrivendo all'appaltatore un termine per la presentazione di osservazioni e/o proposte di risoluzione di quanto riscontrato. In mancanza di riscontro, le risultanze riportate nel verbale si intenderanno accettate. Il verbale, le eventuali osservazioni conseguenti, eventuali proposte di penali e/o di risoluzione o recesso contrattuale, sono inviate dal DEC al RUP che provvederà per quanto di competenza anche con riferimento all'applicazione di penali e/o risoluzione/recesso contrattuale. Il DEC dovrà inoltre trasmettere tempestivamente al RUP apposita relazione nel caso in cui giungano alla sua attenzione formali segnalazioni da parte degli utilizzatori durante l'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto qui non previsto, anche con riferimento alle contestazioni e riserve, alla valutazione delle variazioni contrattuali e alla verifica di conformità e relativa certificazione, si rinvia agli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 nonché all'allegato II.14, capo II, del decreto legislativo stesso.

Al termine dell'esecuzione contrattuale, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 116 del dlgs 36/2023 e all'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo, si procede alla verifica di conformità.